



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Provvedimento n. 735 del 10/7/2020

**ME\_17782\_Rometta (ME)** - Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti alla Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi al "Consolidamento del versante est del centro abitato" - Codice ReNDiS 19IR118/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17782.

**Provvedimento di esclusione:** costituendo R.T.P. ING. ANTONIO PIO D'ARRIGO (CAPOGRUPPO) - ING. GIOVANNA BARATTA (MANDANTE) - ING. NICOLA RUSTICA (MANDANTE) - ING. DOMENICO MANGANO (MANDANTE) - ING. AGOSTINO LA ROSA (MANDANTE) - ING. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO (MANDANTE) - ING. ALBERTO LO PRESTI (MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA).

Il Sottoscritto Ing. Salvatore Crinò, n.q. di Responsabile Unico dell'intervento di cui all'oggetto:

**Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");

**Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

**Visto** il Decreto a contrarre n. 1179 del 04/09/2019 con il quale è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice;

**Visti** il Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche approvati con il suddetto Decreto Commissoriale n. 1179/2019;

**Visti** i verbali della gara in oggetto nn. 1,2,3,4,5,6,7 relativi alle sedute tenutesi dal 19.02.2020 al 12.05.2020, dai quali si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella del concorrente COSTITUENDO RTP ing. Antonio Pio D'Arrigo (capogruppo) - Ing. Giovanna Baratta (mandante) - Ing. Nicola Rustica (mandante) - Ing. Domenico Mangano (mandante) - Ing. Agostino La Rosa (mandante) - ing. Manuela Barbagiovanni Gasparo (mandante) - ing. Alberto Lo Presti (mandante giovane professionista);



*[Handwritten signature]*



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Visto

il bando di gara che al punto 7.3 **"REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"** richiedeva ai fini della ammissione in gara dei concorrenti, il possesso dei seguenti requisiti: "g) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura servizi "di punta", di cui all'art. 3, comma 1, lett. *vvvv*) del Codice, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7.3.2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (€)	Requisito richiesto (€)
S.04 (ex IX/b) - STRUTTURE	548.764,71	274.382,35
V.01 (ex VI/a) - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	103.773,65	51.886,82

Visto

ancora, il punto 7.3 del bando, nella parte in cui si precisa che "I servizi di cui all'art. 3, lett. *vvvv*), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima";

Vista

la documentazione amministrativa e, in particolare, il mod. 2P prodotto dal capogruppo Ing. Antonio Pio D'Arrigo, ove si dichiara che il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3, lett. g) del bando, relativamente alla Cat. S.04, è integralmente comprovato dal capogruppo Ing. Antonio Pio D'Arrigo che mette a disposizione le seguenti prestazioni: "Lavori di mitigazione del rischio residuo lungo la SP.32 di Scaletta Superiore e realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Racinazza, interessata dall'alluvione del 01.Ott.2009 cat. S.05 € 3.792.000,00, Provincia Regionale di Messina 2012 □ 2014, Progettazione definitiva ed esecutiva geotecnica e strutturale" e "Lavori di costruzione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale I stralcio funzionale nel Comune di Messina, € 14.600.000,00 per il committente Consorzio Stabile infrastrutture Vicenza (mandataria) Sidra Spa - Vipp Lavori s.p.a. - Procedi s.r.l. (mandanti), Progettazione definitiva";

Vista

la sentenza del 06/05/2020 n. 00893/2020 emessa dal Tar Sicilia Palermo sez I, con la quale, in ordine alla interpretazione di identica clausola di un bando di gara pubblicato dalla Stazione appaltante precedente, è stato chiarito che il servizio indicato ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione ed avente ad oggetto l'avvenuto espletamento delle attività relative a "Categoria S.04 € 14.600.000, progettazione definitiva dei lavori di costruzione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale I stralcio funzionale nel Comune di Messina, per il committente Consorzio Stabile infrastrutture Vicenza (mandataria) Sidra Spa - Vipp Lavori s.p.a. - Procedi s.r.l. (mandanti)" non può essere legittimamente speso ai fini della ammissione alle gare d'appalto.

Ciò, in particolare, in quanto "Il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha adattato il modello tipo alle proprie esigenze, aggiungendo la seguente testuale clausola: "I servizi di cui





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

all'art. 3, lett. *vvv*), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è svolta la prestazione ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima". (omissis) ....

Ne deriva, altresì, (ed è questo il profilo dirimente) che, ai fini della sua interpretazione, deve farsi riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale, relativo alla medesima disposizione contenuta nel previgente art. 263, secondo cui la disposizione contiene due diversi precezzi: il primo riguardante i servizi di progettazione che, inseriti nell'ambito di una procedura amministrativa, siano stati formalmente "approvati" dal committente pubblico (che si è determinato nel senso di aggiudicare la gara al soggetto cui questi servizi si riferiscono) e per i quali non rileva, dunque, che, successivamente all'approvazione, i lavori relativi alla progettazione non sono stati realizzati; il secondo, relativo ai servizi di progettazione svolti per committenti privati, i quali, invece, possono anch'essi valere ("sono valutabili anche") per la qualificazione nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo a condizione che i lavori relativi siano stati eseguiti e ultimati e che di ciò il concorrente fornisca adeguata prova mediante la documentazione e nei modi specificati dalla norma (per tutte, Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2019, 7397). Così ricostruita la disciplina di gara, la censura va ritenuta fondata, in quanto è pacifico che il raggruppamento controinteressato ha dichiarato servizi di punta svolti per un committente privato, il quale non è risultato aggiudicatario della commessa (si trattava di un appalto integrato), cosicché non è mai intervenuta l'approvazione da parte della Pubblica amministrazione e l'esecuzione dei relativi lavori";

Visto allora, che il servizio relativo ai "Lavori di costruzione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale I stralcio funzionale nel Comune di Messina, € 14.600.000,00 per il committente Consorzio Stabile infrastrutture Vicenza (mandataria) Sidra Spa - Vipp Lavori s.p.a. - Procedi s.r.l. (mandanti), Progettazione definitiva", facente capo al mandatario Ing. Antonio Pio D'arrigo, alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in ordine ad una clausola di gara identica a quella di cui al punto 7.3 del bando non era, dunque, legittimamente spendibile da parte del RTP ai fini della comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto;

Visto che, alla luce della su estesa ricostruzione e della non spendibilità del servizio "Lavori di costruzione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale I stralcio funzionale nel Comune di Messina € 14.600.000,00 per il committente Consorzio Stabile infrastrutture Vicenza (mandataria) Sidra Spa - Vipp Lavori s.p.a. - Procedi s.r.l. (mandanti), Progettazione definitiva", il RTP Ing. Antonio Pio D'Arrigo non è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui al punto 7.3 lett. g);

Visto in particolare, che con riferimento al requisito di cui al punto 7.3. lett. g) del bando, alla luce di quanto sopra dedotto, con riferimento alla Cat. S.04, il concorrente può dichiarare quale servizio di punta solo il servizio relativo ai "Lavori di mitigazione del rischio residuo lungo la SP.32 di Scaletta Superiore e realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Racinarazzi, interessata dall'alluvione del 01.Ott.2009 cat. S.05 € 3.792.000,00, Provincia Regionale di Messina 2012 □ 2014, Progettazione definitiva ed esecutiva geotecnica e strutturale" e, pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, il concorrente può dichiarare di aver eseguito un solo "servizio di punta" per la Cat. S.04 e non due "per ciascuna delle categorie e ID", come richiesto dal bando di gara;





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

- Visto** che il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7.3 lett. g) del bando è espressamente prescritto a pena di esclusione dei concorrenti che ne risultino sforniti (cfr. punto 7 del bando);
- Visto** il ricorso in appello interposto avverso la sentenza del 06/05/2020 n. 00893/2020 emessa dal Tar Sicilia Palermo sez I, il quale non reca istanza di sospensione dell'esecuzione della stessa;
- Ritenuto** che è interesse della Stazione appaltante che il servizio in parola venga espletato da un operatore effettivamente munito dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara. Ciò, anche in ragione della particolare delicatezza ed importanza delle opere oggetto di progettazione, attinenti ad interventi di sistemazione idrogeologica del territorio;
- Ritenuto** pertanto, di dover procedere, in autotutela, all'annullamento dei verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6,7 relativi alle sedute tenutesi dal 19.02.2020 al 12.05.2020 nella parte in cui si dispone l'ammissione in gara e la individuazione, quale offerta economicamente più vantaggiosa, del concorrente costituendo RTP ing. Antonio Pio D'Arrigo (capogruppo) - Ing. Giovanna Baratta (mandante) - Ing. Nicola Rustica (mandante) - Ing. Domenico Mangano (mandante) - Ing. Agostino La Rosa (mandante) - ing. Manuela Barbagiovanni Gasparo (mandante) - ing. Alberto Lo Presti (mandante giovane professionista) nonché all'esclusione del medesimo costituendo RTP, in quanto privo del requisito di ammissione di cui al punto 7.3 lett g) del bando, prescritto a pena di esclusione.


**Tutto ciò visto e rilevato, ratifica e dispone:**

- Pannullamento, in autotutela, dei verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6,7 relativi alle sedute tenutesi dal 19.02.2020 al 12.05.2020 nella parte in cui si dispongono la ammissione in gara e la individuazione, quale offerta economicamente più vantaggiosa, di quella presentata dal concorrente costituendo RTP ing. Antonio Pio D'Arrigo (capogruppo) - Ing. Giovanna Baratta (mandante) - Ing. Nicola Rustica (mandante) - Ing. Domenico Mangano (mandante) - Ing. Agostino La Rosa (mandante) - ing. Manuela Barbagiovanni Gasparo (mandante) - ing. Alberto Lo Presti (mandante giovane professionista);
- L'esclusione del concorrente costituendo RTP ing. Antonio Pio D'Arrigo (capogruppo) - Ing. Giovanna Baratta (mandante) - Ing. Nicola Rustica (mandante) - Ing. Domenico Mangano (mandante) - Ing. Agostino La Rosa (mandante) - ing. Manuela Barbagiovanni Gasparo (mandante) - ing. Alberto Lo Presti (mandante giovane professionista), per mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 7.3 lett. g) ed h) del bando, richiesti a pena di esclusione.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 ed all'art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), nonché notificato al concorrente a mezzo piattaforma telematica.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Salvatore Crinò



**Il Soggetto Attuatore**  
Dott. Maurizio Croce

